



iapb

Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità
sezione italiana

Onlus

STATUTO SOCIALE

INDICE

TITOLO I (COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI).....	3
ART. 1 (Costituzione e Sede)	3
ART. 2 (Scopi).....	3
TITOLO II (ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPITI).....	4
ART. 3 (Organi).....	4
ART. 4 (Direzione Nazionale).....	4
ART. 5 (Compiti della Direzione Nazionale)	4
ART. 6 (Convocazione della Direzione Nazionale e verbalizzazione delle Sedute).....	5
ART. 7 (Presidente Nazionale)	5
ART. 8 (Ufficio di Presidenza)	6
ART. 9 (Segretario Generale)	6
ART. 10 (Comitato Scientifico Nazionale - Composizione e compiti).....	6
ART. 11 (Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori - Composizione e compiti).....	6
ART. 12 (Comitato Regionale - composizione e compiti).....	7
ART. 13 (Convocazione e Verbalizzazione del Comitato Regionale).....	7
ART. 14 (Presidente Regionale)	7
ART. 15 (Comitato Provinciale - composizione e compiti).....	8
ART. 16 (Convocazione e verbalizzazione del Comitato Provinciale).....	8
ART. 17 (Presidente Provinciale)	8
ART. 18 (Personale)	9
TITOLO III (PATRIMONIO ED ENTRATE).....	9
ART. 19 (Patrimonio)	9
ART. 20 (Entrate)	9
ART. 21 (Entrate dei Comitati Regionali e Provinciali)	9
TITOLO IV (DISPOSIZIONI COMUNI)	9
ART. 22 (Validità delle riunioni e votazioni)	9
ART. 23 (Durata in carica degli Organi).....	10
ART. 24 (Scioglimento e devoluzione dei beni).....	10
ART. 25 (Decadenza dall'incarico).....	10
ART. 26 (Norme generali)	11
ART. 27 (Vigenza dello Statuto)	11

TITOLO I (COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI)

ART. 1 (Costituzione e Sede)

La Sezione Italiana dell'Agenda Internazionale per la Prevenzione della Cecità, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), Ente di carattere privato, costituita in Roma per atto pubblico il 9 febbraio 1977 dagli Enti Morali Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus (U.I.C.I. Onlus) e Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), riconosciuta dallo Stato Italiano con Legge 28 agosto 1997 n. 284 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha la sua sede legale in Roma, in via Giambattista Vico 1.

La Sezione Italiana dell'Agenda Internazionale per la Prevenzione della Cecità-Onlus, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

La Sezione Italiana dell'Agenda Internazionale per la Prevenzione della Cecità – Onlus aderisce all'International Agency for the Prevention of Blindness (I.A.P.B.), Organismo Non Governativo riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e svolge un servizio di pubblico interesse, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della prevenzione delle malattie oculari e della riabilitazione visiva degli ipovedenti, a norma della Legge 28 agosto 1997, n. 284.

ART. 2 (Scopi)

La Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus ha per scopi la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti; essa svolge esclusivamente le attività di seguito elencate, oltre a quelle ad esse direttamente connesse; in particolare:

- a) diffonde a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie oculari, causa di cecità o di ipovisione a tutte le età, promuovendo e sostenendo campagne di informazione, Convegni e riunioni a carattere scientifico; inoltre, pubblica e diffonde materiale scientifico e informativo;
- b) promuove iniziative di studio, di ricerca scientifica, di indagini epidemiologiche, anche attraverso accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture universitarie e ospedaliere di Oftalmologia e Istituzioni con competenze affini nonché con ogni altro Ente pubblico o privato, mirate a rendere effettiva la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e il recupero psicologico e sociale degli ipovedenti;
- c) interviene come interlocutore idoneo presso i Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e presso le Amministrazioni Pubbliche e private, internazionali, nazionali e locali, per proporre e sollecitare iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti;
- d) promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- e) istituisce o potenzia, anche in convenzione, Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva degli ipovedenti;
- f) promuove e organizza sul territorio iniziative per la prevenzione delle minorazioni visive, anche attraverso l'utilizzo di unità mobili oftalmiche;
- g) fornisce ai cittadini, con ogni mezzo idoneo, informazioni e consulenza sulle minorazioni visive, nonché sostegno ove ritenuto necessario;
- h) promuove e attua iniziative volte alla prevenzione della cecità nei Paesi particolarmente disagiati, nell'ambito dei programmi della I.A.P.B. e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- i) é fatto divieto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus può aderire a programmi di Organizzazioni internazionali, congruenti con i propri scopi istituzionali.

TITOLO II (ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPITI)

ART. 3 (Organi)

La Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus è costituita da una struttura nazionale e da strutture regionali e provinciali, dotate, secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti in vigore, di autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale.

Suoi Organi sono:

- la Direzione Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Comitato Scientifico Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;

Sono Organi delle strutture regionali:

- il Comitato Regionale;
- il Presidente Regionale;

Sono Organi delle strutture provinciali:

- il Comitato Provinciale;
- il Presidente Provinciale;

Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali, in ragione delle risorse finanziarie di ciascuna struttura di appartenenza, possono essere riconosciuti oltre al rimborso delle spese documentate, eventuali gettoni di presenza o indennità di carica, nei modi ed entro i limiti di legge.

ART. 4 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è costituita da sei Componenti, di cui: cinque nominati dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus; uno nominato dal Consiglio Direttivo della Società Oftalmologica Italiana.

La Direzione Nazionale, nella sua prima riunione:

- a) elegge il Presidente Nazionale;
- b) elegge il Vice Presidente Nazionale;
- c) elegge il terzo Componente dell'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 8, tra i Componenti la Direzione stessa;
- d) nomina il Comitato Scientifico Nazionale;
- e) nomina il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

La riunione di insediamento della Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente ed è presieduta dal Componente più anziano di età, sino alla elezione del Presidente Nazionale.

La Direzione Nazionale coopterà non più di tre altri componenti, scelti tra gli oftalmologi.

ART. 5 (Compiti della Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale:

- a) promuove e attua gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) coordina le attività dei Comitati Regionali e Provinciali;
- c) nomina il Direttore e il Condirettore, nonché il Comitato di Redazione e il Capo Redattore della rivista scientifica "Oftalmologia Sociale - Rivista di Sanità Pubblica";

- d) delibera la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
- e) affida incarichi a Collaboratori scientifici, tecnici e amministrativi;
- f) delibera l'assunzione e il licenziamento del personale;
- g) approva i Regolamenti;
- h) nomina l'Istituto Cassiere;
- i) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la Relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, così come disposto dall'art. 2, comma 5, della Legge 28 agosto 1997, n. 284;
- j) approva entro il 31 dicembre di ciascun anno la Relazione Programmatica e il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario successivo;
- k) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti, oblazioni e contributi;
- l) può verificare che le attività dei Comitati Regionali e Provinciali siano conformi agli scopi indicati nel presente Statuto e alle norme dei Regolamenti;
- m) delibera la istituzione, ove possibile, o il potenziamento di Centri per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche di concerto con Enti pubblici e privati;
- n) promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- o) su proposta del Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso.
- p) può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus
- q) delibera l'adesione a enti e organismi nazionali e internazionali per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

ART. 6 (Convocazione della Direzione Nazionale e verbalizzazione delle Sedute)

La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale: in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno; in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente Nazionale, altresì, è tenuto a convocare la Direzione Nazionale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Componenti la Direzione stessa.

La convocazione viene fatta con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, a mezzo posta elettronica, telegramma o fax. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora della convocazione, il luogo, nonché l'Ordine del Giorno dei lavori.

Possono partecipare alle sedute della Direzione Nazionale, su invito del Presidente Nazionale, rappresentanti od osservatori di Organismi nazionali o internazionali, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Delle riunioni della Direzione Nazionale viene redatto apposito Verbale a cura del Segretario Generale o di chi ne fa le veci, e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Nazionale.

ART. 7 (Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus. Egli:

- a) convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) dà esecuzione alle Deliberazioni della Direzione Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) adotta, in caso di impossibilità di riunire l'Ufficio di Presidenza, in via eccezionale e in presenza di adempimenti improcrastinabili, i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, da portare a ratifica della stessa nella riunione immediatamente successiva;
- d) firma la corrispondenza e tutti gli atti amministrativi e contabili;
- e) può partecipare, personalmente o tramite un suo delegato, alle riunioni dei Comitati Regionali e Provinciali;
- f) sta in giudizio, previa Deliberazione della Direzione Nazionale;
- g) con provvedimento autonomo promuove, ove siano necessari, procedimenti conservativi, cautelari e possessori, da sottoporre a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile;
- h) adotta i provvedimenti non espressamente riservati alla Direzione Nazionale.

Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. In caso di vacanza del Presidente Nazionale, per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, la Direzione

Nazionale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Nazionale, previa integrazione, qualora necessaria, da parte dell'Ente rappresentato.

ART. 8 (Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e da un Componente della Direzione Nazionale, da questa eletto.

Collabora con il Presidente Nazionale nell'assolvimento dei compiti statutari.

ART. 9 (Segretario Generale)

Il Segretario Generale:

- a) partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e ne redige i verbali;
- b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
- c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell'espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere istituzionale;
- d) sovrintende al funzionamento degli uffici ed è responsabile dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale nelle forme stabilite dagli organi di competenza e dal Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza.

In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.

ART. 10 (Comitato Scientifico Nazionale - Composizione e compiti)

Il Comitato Scientifico Nazionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus è costituito da cinque Componenti nominati dalla Direzione Nazionale e scelti fra personalità di chiara e notoria competenza scientifica e professionale. Nella riunione di insediamento elegge, tra i propri Componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Comitato Scientifico Nazionale svolge i seguenti compiti:

- a) predispone ricerche, studi e progetti conformi agli scopi istituzionali della Sezione Italiana della I.A.P.B.;
- b) propone alla Direzione Nazionale iniziative di rilevanza scientifica e sociale sulla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- c) esprime pareri e fornisce la propria consulenza su richiesta della Direzione Nazionale;
- d) propone alla Direzione Nazionale progetti di ricerca e indagini epidemiologiche;
- e) collabora per la pubblicazione di articoli scientifici sulla rivista della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus "Oftalmologia Sociale - Rivista di Sanità Pubblica".

ART. 11 (Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori - Composizione e compiti)

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus si compone di tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti, nominati dalla Direzione Nazionale.

Nella riunione di insediamento, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori elegge, tra i propri Componenti effettivi, il Presidente.

I Sindaci Revisori:

verificano periodicamente, e ogni qualvolta lo ritengano opportuno, la gestione economica e finanziaria della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus;

controllano i registri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone apposito Verbale;

trasmettono alla Direzione Nazionale la Relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprimono il proprio parere sul Bilancio di Previsione;

Su invito del Presidente Nazionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus, può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o altro Sindaco Revisore.

ART. 12 (Comitato Regionale - composizione e compiti)

La struttura organizzativa della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus corrisponde, su base regionale, al territorio delle Regioni a Statuto ordinario e speciale ed opera presso la sede regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus.

Il Comitato Regionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus è costituito da tre Componenti, di cui: due nominati dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus territorialmente competente e uno nominato, su richiesta della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus, dalla Società Oftalmologica Italiana; qualora questa non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus integrerà il Componente mancante nominando, esso stesso, il medico oculista.

Il Comitato Regionale, nella sua prima riunione, elegge il Presidente Regionale e il Vice Presidente.

Provvede alla convocazione e all'insediamento del comitato Regionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus il Presidente Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus territorialmente competente.

Il Comitato Regionale può cooptare non più di due ulteriori componenti.

Il Comitato Regionale:

- a) promuove e attua sul territorio regionale gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) organizza tavole rotonde e Seminari per studiare metodi di indagini epidemiologiche e screening nelle realtà sociali, scolastiche e del lavoro;
- c) promuove rapporti di collaborazione con le Autorità Regionali, le Istituzioni pubbliche sanitarie e scolastiche, nonché con le Università presenti sul territorio regionale.

ART. 13 (Convocazione e Verbalizzazione del Comitato Regionale)

Il Comitato Regionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus è convocato dal Presidente Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente Regionale, altresì, è tenuto a convocare il Comitato Regionale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare:

- a) dalla Presidenza Nazionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus;
- b) da almeno due Componenti il Comitato Regionale;

La convocazione del Comitato Regionale viene fatta con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, a mezzo posta elettronica, telegramma o fax. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora della convocazione, il luogo, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito Verbale a cura del facente funzioni di Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Regionale.

ART. 14 (Presidente Regionale)

Il Presidente del Comitato Regionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus ha la direzione delle attività svolte nell'ambito del competente territorio regionale; inoltre:

- a) convoca e presiede la riunione del Comitato Regionale;
- b) dà esecuzione alle Decisioni del Comitato Regionale;
- c) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Regionale da sottoporre a ratifica del Comitato medesimo nella riunione immediatamente successiva;
- d) firma la corrispondenza.

Il Presidente Regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di persistente vacanza del Presidente Regionale, per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, il Comitato Regionale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Regionale, previa

integrazione, qualora necessaria, da parte dell'Ente rappresentato.

ART. 15 (Comitato Provinciale - composizione e compiti)

Il Comitato Provinciale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus opera presso la sede provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus ed è costituito da tre Componenti, di cui: due nominati dal Consiglio Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus territorialmente competente, e uno nominato, su richiesta della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus, dalla Società Oftalmologica Italiana; qualora questa non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus integrerà il Componente mancante nominando, esso stesso, il medico oculista.

Il Comitato Provinciale, nella sua prima riunione, elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente.

Provvede alla convocazione e all'insediamento del Comitato Provinciale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus il Presidente Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus territorialmente competente.

Il Comitato Provinciale, può cooptare non più di due ulteriori componenti.

Il Comitato Provinciale:

- a) promuove e attua sul territorio provinciale gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) organizza tavole rotonde e Seminari per studiare metodi di indagini epidemiologiche e screening nelle realtà sociali, scolastiche e del lavoro;
- c) promuove rapporti di collaborazione con le Autorità Provinciali, le Istituzioni pubbliche sanitarie e scolastiche, nonché con le Università presenti sul territorio provinciale.

ART. 16 (Convocazione e verbalizzazione del Comitato Provinciale)

Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Comitato Provinciale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal Presidente Regionale;
- c) da almeno due Componenti il Comitato Provinciale.

La convocazione del Comitato Provinciale viene fatta con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, a mezzo posta elettronica, telegramma o fax. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora della convocazione, il luogo, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito Verbale a cura del facente funzioni di Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Provinciale.

ART. 17 (Presidente Provinciale)

Il Presidente del Comitato Provinciale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus ha la direzione delle attività svolte nell'ambito del competente territorio provinciale; inoltre:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale;
- b) dà esecuzione alle Decisioni del Comitato Provinciale;
- c) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Provinciale, da sottoporre a ratifica del Comitato medesimo, nella riunione immediatamente successiva;
- d) firma la corrispondenza.

Il Presidente Provinciale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di persistente vacanza del Presidente Provinciale, o per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, il Comitato Provinciale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Provinciale, previa integrazione, qualora necessaria, da parte dell'Ente rappresentato.

ART. 18 (Personale)

La Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus, per l'attuazione degli scopi istituzionali, a livello nazionale si avvale di personale proprio. Per lo svolgimento di specifici compiti, può avvalersi di collaborazioni esterne.

TITOLO III (PATRIMONIO ED ENTRATE)

ART. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus è costituito da tutti i beni mobili e immobili, di cui la Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus abbia la proprietà o altro diritto a qualsiasi titolo.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati o acquisiti dalla Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus per il conseguimento dei fini istituzionali e sono ad essa intestati.

Il patrimonio è amministrato dalla Direzione Nazionale.

ART. 20 (Entrate)

Le entrate della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus sono costituite:

- a) dai contributi statali;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dai contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici e Privati;
- d) dai contributi e dai proventi derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
- e) da donazioni, lasciti e oblazioni;
- f) da contributi specifici per prestazioni o servizi forniti secondo le finalità istituzionali.

Eventuali avanzi di gestione o utili saranno comunque destinati alla realizzazione delle attività istituzionali

ART. 21 (Entrate dei Comitati Regionali e Provinciali)

Le entrate dei Comitati Regionali e Provinciali sono costituite:

- a) da eventuali contributi della Direzione Nazionale, di Enti pubblici e privati;
- b) da iniziative realizzate nell'ambito degli scopi istituzionali;

TITOLO IV (DISPOSIZIONI COMUNI)

ART. 22 (Validità delle riunioni e votazioni)

Le riunioni degli Organi della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Componenti l'Organo.

La Direzione Nazionale, i Comitati Regionali e Provinciali deliberano a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, se trattasi di Deliberazioni, il voto del Presidente è dirimente; se trattasi di elezione a cariche sociali, risulta eletto il più anziano di età.

Le votazioni nell'ambito degli Organi nazionali, regionali e provinciali sono normalmente a scrutinio palese. Le votazioni per la elezione delle cariche sociali e quando riguardino questioni personali, sono a scrutinio segreto.

ART. 23 (Durata in carica degli Organi)

Gli Organi della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus durano in carica cinque anni e i suoi Componenti possono essere riconfermati.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus può essere deliberato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus e' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

- A) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli ai sottoindicati soggetti, in ragione della loro qualità:
 - 1. soci;
 - 2. associati o partecipanti;
 - 3. fondatori;
 - 4. componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
 - 5. coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte;
 - 6. soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione;
 - 7. loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado e società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
- B) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- C) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla normativa vigente per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni;
- D) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai tassi usurari previsti dalla normativa vigente;
- E) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ART. 25 (Decadenza dall'incarico)

Il Componente della Direzione Nazionale, del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale, che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza, viene da tale Organo dichiarato decaduto; in tal caso, l'Ente di appartenenza, a richiesta del Presidente Nazionale della Sezione Italiana della I.A.P.B. Onlus, dovrà procedere alla sostituzione del proprio Rappresentante.

ART. 26 (Norme generali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello Stato compatibili con le finalità del presente statuto.

ART. 27 (Vigenza dello Statuto)

Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.